



ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera  
**9 5 9**

**ALLEGATO "A"**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
FONDO DI GARANZIA DELLE MARCHE  
(Artt. 23 e 24 L.R.20/03)**

**1) Missione del Fondo**

Il **Fondo di garanzia delle Marche** (di seguito definito "Fondo") accorda, entro i limiti delle risorse ad esso assegnate – garanzie di secondo grado a favore di Confidi, definiti all'art. 13 della legge n° 326 del 24/11/2003, che a loro volta abbiano rilasciato garanzie a fronte di operazioni finanziarie e di sviluppo delle PMI della Regione Marche.

Per operazioni finanziarie si intende:

- 1) il consolidamento delle passività da breve a medio termine;
- 2) la ristrutturazione del debito e degli squilibri finanziari;
- 3) il finanziamento del capitale circolante (incremento permanente di capitale circolante legato alla normale attività produttiva e/o commerciale delle PMI; in tal caso la durata dell'operazione dovrà essere al minimo di due anni fatto salvo variazioni del merito creditizio dell'impresa);

Per operazioni di sviluppo si intende :

- 1) riorganizzazione aziendale: un programma di investimenti volti ad apportare significativi miglioramenti della struttura gestionale dell'impresa per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo, tecnico-professionale;
- 2) ristrutturazione aziendale: un programma di investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali volti ad apportare innovazioni con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività o nuovi mercati;
- 3) riconversione: adozione di un programma diretto a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici anche a filiere diverse da quelle originarie attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti. Il finanziamento può comprendere una quota di liquidità non superiore al 20% del finanziamento garantito dai confidi di primo grado.

**2) Ammissibilità degli interventi**

Negli interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione gli "investimenti", da effettuarsi esclusivamente nel territorio della Regione Marche, non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi: gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla razionalizzazione, ristrutturazione o riconversione; gli investimenti, anche immateriali, in ricerca industriale, attività di sviluppo precompetitivo e di sviluppo commerciale.

Sono esclusi: gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.

Sono esclusi i mezzi destinati al trasporto di persone e/o uso promiscuo fatta eccezione per la attività di autonoleggio, taxi e trasporto pubblico.

**3) Finanziamento del Fondo**

Il Fondo è alimentato da risorse messe a disposizione dal bilancio regionale e dalle disponibilità di Province e CCIAA della Regione. L'apporto finanziario delle Province e delle Camere di Commercio è definito da apposite convenzioni. Il Fondo è altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze.

**4) Costi ed operazioni complementari**

Il Fondo di solidarietà opera gratuitamente nei confronti delle imprese e dei Confidi.



ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera  
9 5 9

Il soggetto gestore, nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo del fondo e di ampliarne la capacità di intervento, ha la facoltà di garantire le operazioni presso il *Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Tali operazioni potranno riferirsi sia all'ottenimento di un grado superiore di copertura, sia alla garanzia di secondo grado, sia alla cogaranzia. Gli eventuali oneri per l'accesso al *Fondo di garanzia per le PMI* saranno a carico dello stanziamento 2011 della Regione, Province e CCIAA.

#### 5) Soggetti beneficiari

Sono destinatari degli interventi di garanzia di secondo grado:

- a) le piccole e medie imprese, così individuabili ai sensi della normativa comunitaria, aventi sede operativa nella Regione Marche;
- b) i confidi di primo grado con sede operativa nella Regione Marche che possano far valere almeno il 40% delle garanzie concesse in essere a favore di PMI operanti nella Regione Marche.

Le imprese garantibili e/o garantite non debbono rientrare tra quelle in difficoltà, ai sensi dell'art.1, comma 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

#### 6) Tipologia dei finanziamenti ammissibili alla garanzia di secondo grado.

Il finanziamento deve essere:

- a) rilasciato per una delle operazioni descritte al punto 1;
- b) assistito da garanzia di primo grado fino al 60% dell'importo e comunque non inferiore al 50%; la percentuale massima potrà variare a seguito di variazione della percentuale di copertura prevista per l'accesso al Fondo centrale di garanzia;
- c) erogato con tasso di interesse e spese di istruttoria della banca secondo i regimi concordati con i singoli confidi.

#### 7) Entità della garanzia di secondo grado e modalità operative

La garanzia di secondo grado è concessa nella misura del 60% della garanzia di primo grado, ed ha la durata massima di 60 mesi, indipendentemente dalla durata del finanziamento, a decorrere dalla data di erogazione dello stesso.

Nel consolidamento delle passività, l'importo dei finanziamenti ammissibili è calcolato, di norma, come media aritmetica degli ultimi 4 estratti conto bancari riferiti a ciascun trimestre antecedente la richiesta di consolidamento alla banca. Nel caso di un estratto non a debito verrà considerato zero. In alternativa, l'importo viene calcolato con riferimento alla risultante delle voci autoliquidanti, a revoca e a scadenza di breve termine esposte sulla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ai fini dell'ammissibilità al momento della richiesta di consolidamento, il debito da consolidare deve essere inferiore o pari al finanziamento a medio termine, salvo diversa richiesta dell'impresa.

L'importo massimo del finanziamento garantibile in secondo grado, per ogni impresa non può superare € 500.000,00 anche se frazionato tra banche e confidi di primo grado diversi anche per ristrutturazione o riconversione. Qualora la copertura di primo grado sia frazionata in cogaranzia, il finanziamento garantibile può arrivare ad €. 1.000.000,00. L'importo minimo è di €. 15.000,00.

Non sono ammissibili nuove richieste di garanzia per lo stesso scopo se non dopo tre anni dalla prima richiesta e se il finanziamento non riguarda la ristrutturazione o il consolidamento di un debito già precedentemente garantito in secondo grado.

L'assorbimento dei rischi esistenti non può superare il 60% del suo valore.

Non sono ammissibili richieste di garanzia se il finanziamento sottostante gode già di altra copertura di secondo grado.

Sono garantibili con il Fondo solo le operazioni di consolidamento a medio termine effettuate da banche che, contemporaneamente, si impegnino a mantenere, a favore delle imprese in questione e per un periodo di

R





ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera

9 5 9

almeno 12 mesi rinnovabili nel periodo di validità della garanzia, a richiesta delle imprese in questione, linee di credito a breve di importo non inferiore al valore iniziale della garanzia di primo grado prestata. Non sono garantibili con il Fondo consolidamenti di finanziamenti già precedentemente garantiti dallo stesso Confidi che eroga la garanzia di primo grado, salvo che lo stesso finanziamento, rinegoziato, non preveda un rischio incrementale da parte del Confidi di 1° grado di almeno il 60% rispetto al rischio esistente.

#### 8) Copertura delle perdite

Il Fondo risponde del 60% delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado, fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie .

La copertura massima erogabile ad ogni confidi di primo grado, per le operazioni autorizzate a far data dal 01/01/2011 sarà pari al 5% del volume complessivamente presentato alla garanzia di secondo grado da parte del confidi stesso.

#### 9) Ammissione alla garanzia di secondo grado

Alla ammissione alla garanzia del Fondo provvede un apposito Comitato Tecnico, costituito presso il Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro composto da:

- il dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro o suo sostituto;
- il dirigente della P.F. Accesso al Credito e Finanza o suo sostituto;
- un rappresentante delle associazioni degli industriali;
- un rappresentante delle associazioni artigiane;
- un rappresentante delle associazioni del commercio, turismo, servizi
- un rappresentante del Soggetto Gestore del Fondo che ha funzioni di segretario.

#### 10) Procedimento istruttorio

I Confidi di primo grado dovranno manifestare al Gestore del "Fondo di Solidarietà", anticipatamente, e comunque prima della presentazione delle richieste di copertura, il proprio interesse alla garanzia di secondo grado per consentire la predisposizione delle procedure tecniche ed operative on – line.

Il termine per la presentazione telematica di ogni pratica scade irrevocabilmente quattro mesi dopo l'erogazione del finanziamento, nel giorno numericamente antecedente quello dell'erogazione stessa.

Il Confidi di primo grado una volta compiuta l'istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado ed aver verificato che siano rispettate le caratteristiche ed i criteri sopra descritti, attesta al gestore del fondo il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della protezione della garanzia di secondo grado.

Il Gestore del Fondo verifica, in ordine cronologico di ricezione, la documentazione ricevuta, integra l'istruttoria con tutte le eventuali informazioni a sua disposizione, accerta la disponibilità del Fondo e propone al Comitato Tecnico l'elenco delle imprese ammissibili distinte per ciascun confidi di primo grado.

Il Comitato Tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione, autorizza il confidi di secondo grado ad impegnare le risorse del Fondo quale garanzia di secondo grado per le singole pratiche presentate dal confidi di primo grado.

Il Gestore del Fondo provvede a comunicare l'avvenuta copertura; il confidi di primo grado è tenuto a comunicare alla banca ed all'impresa che l'operazione è sostenuta da una garanzia di secondo grado a valere sul Fondo.

#### 11) Regime di aiuto

Gli aiuti sotto forma di garanzia concessi alla singola impresa debbono rispettare la misura massima e le condizioni previste dall'art. 2, comma 4, lettera d) del regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis), in conformità con la metodologia di calcolo nazionale di cui all'aiuto di Stato N 182/2010 approvato con decisione della Commissione europea del 06/07/2010.



ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera  
9 5 9

## 12) Monitoraggio e valutazione dell'intervento e modifiche operative

L'analisi, la valutazione e gli indirizzi dell'intervento sono affidati ad un Comitato di Pilotaggio composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Fondo. Modifiche ed integrazioni alle presenti modalità sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato di Pilotaggio, ivi comprese eventuali modifiche necessarie per le possibili sinergie con il *Fondo di garanzia per le PMI*.

## 13) Criteri di riparto del fondo

Il Fondo pur restando unico, viene frazionato in cinque portafogli provinciali.

Fermo restando la consistenza dei singoli portafogli rilevata al 31/12/2010 sulla base delle garanzie autorizzate, relativamente ai fondi regionali, il riparto della quota sarà operato, al 50% secondo il criterio della numerosità delle imprese come individuate con DGR 305/09 e s.m.i; il rimanente 50% sarà suddiviso, pro quota provinciale, sulla base delle risorse messe a disposizione, per la stessa annualità di competenza, dalla Provincia e dalla CCIAA sulla base di formale impegno da dichiararsi entro il 31/07 di ogni anno.

Per l'anno 2011 le percentuali di riparto vengono definite rispettivamente al 60% e 40%.

Gli impegni di ciascun portafoglio conseguenti alle operazioni garantite sono attribuiti in base all'ubicazione dell'impresa, utilizzando prima le risorse regionali e poi quelle territoriali.

In caso di esaurimento di alcuni portafogli, o in caso di situazioni particolari di crisi locali o settoriali, in presenza di risorse residue degli altri portafogli, il Comitato di Pilotaggio ha facoltà di rivedere i criteri di ripartizione.

## 14) Conferimento al Fondo

La Regione provvede a versare al soggetto gestore lo stanziamento previsto. Allo stesso modo le Province e le CCIAA provvedono autonomamente, per quanto di propria spettanza, ad erogare al soggetto gestore le risorse secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui al punto 3 e, per la competenza 2011, secondo il criterio di cui al precedente punto 13.

Vengono così a costituirsi, anche con conferimenti ripetuti, i portafogli provinciali da utilizzarsi ciascuno a favore delle imprese ricadenti nel territorio di competenza cui i confidi hanno messo a disposizione la garanzia di primo grado.

## 15) Rendicontazione finale

Al momento della chiusura dell'intervento, la quota che residua dopo che le garanzie siano state onorate ed addebitate prima al conferimento regionale quindi ai conferimenti di Province e CCIAA, potrà essere restituita all'ente finanziatore ovvero riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile, incluso l'accesso al *Fondo di garanzia per le PMI*, su indicazione del Comitato di Pilotaggio.

## 16) Termine operatività

Fatte salve eventuali proroghe concordate dai soggetti finanziatori, l'operatività del fondo è prevista fino al 31/12/2016 ferma restando la gestione delle operazioni perfezionate prima di tale termine e/o aventi durata oltre il termine stesso.

## 17) Monitoraggio

Il gestore è tenuto a monitorare costantemente l'utilizzo del fondo ed informarne il Comitato Tecnico di Valutazione. Qualora la somma delle garanzie concesse sia pari al 90% delle disponibilità finanziarie, il Comitato può disporre la sospensione del caricamento telematico delle richieste con avviso pubblicato nel proprio sito ed in [www.impresa.regione.marche.it](http://www.impresa.regione.marche.it)

## 18) Norma Transitoria

Sono ammissibili agli stanziamenti per l'anno 2011 le richieste di garanzia per pratiche il cui finanziamento è stato erogato fino al 31/12/2010 purchè formalmente in bonis alla stessa data.

Per tali pratiche il termine ultimo per il caricamento telematico è fissato al 31/07/2011.